



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Forlì

SEZIONE FALLIMENTARE

Sent. C.di C. 6/08

Fall. 25/07

Cron. 786

Rep. 10052

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg. Magistrati:

Dott. MARIA CRISTINA SALVADORI                      Presidente Est.

Dott. ALBERTO PAZZI    Giudice

Dott. ANDREA LAMA    Giudice

- Letta l'istanza del rag. Claudio Casellato curatore del fallimento della Demm S.r.l. depositata il 26/10/2007 di estensione del fallimento alla società di fatto tra la società DEMM S.R.L. e le società SCAUT S.R.L., UNICAR FURGONATURE S.P.A e M█████ G█████;
- viste le comparse di risposta delle società Scaut S.r.l., Unicar Furgonature S.p.a. e di M█████ G█████ depositate il 4/12/2007;
- sentite le parti;
- udito il Giudice Relatore ;

OSSERVA:

Il Curatore ha formulato l'istanza di estensione ex art. 147 L.F. nei confronti delle società SCAUT s.r.l. e UNICAR FURGONATURE s.p.a. e della persona fisica M█████ G█████ sul presupposto della sussistenza di una società di fatto fra i predetti resistenti e la

DEMM s.r.l., già dichiarata fallita da questo Tribunale con sentenza in data 19-22/6/2007.

Le parti resistenti, che pure non hanno contestato nella loro materialità le circostanze di fatto rappresentate dal curatore a fondamento della tesi della società di fatto, hanno peraltro rilevato che in tali circostanze non siano ravvisabili gli elementi costitutivi di una società di fatto, bensì sia configurabile la fattispecie di cui agli art. 2497 c.c. e seguenti ed hanno eccepito la inammissibilità e l'inefficacia della partecipazione di una società di capitali ad una società di persone, con assunzione di responsabilità illimitata e conseguente soggezione al fallimento, in difetto delle condizioni previste dall'art. 2361 2° comma c.c. (preventiva delibera assembleare e specifica informazione nella nota integrativa del bilancio).

Le società resistenti hanno inoltre contestato la ammissibilità dell'istanza di estensione del fallimento proposta dal curatore non essendovi questi legittimato ai sensi dell'art. 147 L.F.

La prima questione, in ordine logico, che si pone all'attenzione del collegio, concerne la legittimazione del curatore a proporre istanza di fallimento in estensione, ex art.147 L.F., di una società di fatto risultata esistente fra la società di capitali già dichiarata fallita ed altre società di capitali e/o persone fisiche.

Ritiene il Collegio che l'iniziativa assunta dal curatore del fallimento della DEMM s.r.l. si inquadri nella previsione dell'art.147 L.F. che, nella sua nuova formulazione prevede, al 4° comma, l'estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili che



siano risultati esistenti dopo la dichiarazione di fallimento della società e, al 5° comma, analogo estensione del fallimento se, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale, sia risultata la riferibilità dell'impresa ad una società di cui il fallito sia socio illimitatamente responsabile.

Nella fattispecie, dichiarato il fallimento della DEMM s.r.l. e accertato che l'impresa era riferibile non alla sola società fallita, bensì ad una più ampia compagine sociale della quale facevano parte, oltre la società già fallita, altre due società (SCAUT s.r.l. e UNICAR s.p.a.) e una persona fisica (M██████ G██████), correttamente il curatore ha domandato la dichiarazione di fallimento della società risultata di fatto esistente tra quella già fallita e le altre parti indicate, nonché la dichiarazione di fallimento delle suddette parti (società e persona fisiche) partecipanti alla società di fatto quali soci illimitatamente responsabili della stessa.

Il rilievo, svolto dalla difesa dei resistenti, secondo cui l'istanza proposta dal curatore non sarebbe qualificabile come istanza di estensione, bensì come istanza autonoma di fallimento, non ha pregio in primo luogo perché la fattispecie prevista dal 5° comma dell'art. 147 L.F., concernente la riferibilità, ad una società, dell'impresa dichiarata fallita come impresa individuale, deve intendersi comprensiva di tutte le ipotesi in cui dopo il fallimento di un imprenditore (sia esso persona fisica o società) risulta che l'attività dallo stesso esercitata era in realtà riferibile ad una società partecipata anche da altre parti.

*scor*

In ogni caso, la disposizione del 5° comma dell'art. 147 L.F. è analogicamente applicabile, ricorrendo la identica ratio, anche all'ipotesi (che già non si ritenga ricompresa nella sua previsione) in cui, dichiarato il fallimento di una società, risulti che l'attività di impresa della società fallita è riconducibile ad una società di cui quella già fallita fa parte e delle cui obbligazioni risponde illimitatamente, stante la riconducibilità della società di fatto alla società in nome collettivo irregolare.

Non vi è infatti alcuna differenza tra l'ipotesi in cui si giunga al fallimento in estensione della società (tra persona fisica ed altre società) cui risulta essere riferita l'impresa della persona fisica già dichiarata fallita come imprenditore individuale e l'ipotesi in cui si giunga al fallimento in estensione della stessa società attraverso il percorso inverso, e cioè dopo il fallimento di una società, se risulti che l'impresa dalla stessa gestita è in realtà riferibile ad una diversa società di cui la prima è socia illimitatamente responsabile.

Sarebbe del tutto irragionevole che la stessa società di fatto risultata esistente tra i medesimi soci (persone fisiche e società) possa essere dichiarata fallita ex art. 147 5° comma L.F. solo se l'accertamento della sua esistenza consegue al fallimento di una persona fisica socia e non anche se l'accertamento della sua esistenza consegue al fallimento di una società socia.

In entrambe le ipotesi, la dichiarazione di fallimento della società di fatto cui è riferibile la stessa impresa (sia essa persona fisica o società) già dichiarata fallita non è una dichiarazione nuova ed au-

tonoma di fallimento e non richiede pertanto l'accertamento ex novo dell'insolvenza.

Inquadrata nei termini di cui sopra la iniziativa del curatore, prima ancora di verificare in concreto la ricorrenza nella specie della asserita società di fatto, è necessario affrontare la questione concernente la configurabilità, e a quali condizioni, di una società di fatto alla quale partecipino società di capitali.

Il legislatore, in sede di riforma del diritto societario, ha previsto e disciplinato l'ipotesi della partecipazione di società di capitali a società di persone, prendendo così posizione in ordine alla dibattuta questione dell'ammissibilità di una società di persone (di fatto) tra società di capitali e società di persone e/o persone fisiche, ammissibilità in passato già sostenuta dalla prevalente dottrina e da una parte della giurisprudenza di merito e rigorosamente negata dalla giurisprudenza di legittimità, da ultimo con la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.5636/1998.

Ora l'art. 2361 2° comma c.c. ammette la partecipazione ad una società di persone di una società di capitali, ma prescrive che la assunzione della partecipazione deve essere deliberata dall'assemblea e deve formare oggetto di specifica informazione nella nota integrativa del bilancio.

La suddetta norma, dettata per la S.P.A., benchè non ripetuta né richiamata per le S.R.L., deve ritenersi applicabile anche a queste ultime, come può evincersi dal disposto dell'art. 111 duodecies disp.att.c.c. che disciplina le modalità di redazione del bilancio di

società in nome collettivo o in accomandita semplice partecipate da società di capitali fra le quali espressamente è annoverata, appunto, la S.R.L.

La novellata legge fallimentare, recependo il principio della riforma societaria, ha espressamente previsto al primo comma dell'art.147 che la dichiarazione di fallimento di una società in nome collettivo, in accomandita semplice e in accomandita per azioni produce il fallimento anche delle eventuali società (di persone o di capitali) che abbiano assunto partecipazioni nella società fallita.

Ciò premesso, occorre verificare quali siano, sul piano della validità e dell'efficacia dell'assunzione di partecipazione in società di persone da parte di società di capitali, le conseguenze del mancato rispetto delle condizioni richieste dall'art. 2361 2° comma c.c., di cui l'una (la preventiva delibera assembleare) posta a tutela dei soci (cui è riconosciuto il diritto di poter decidere se effettuare un investimento che sottrae la porzione di patrimonio societario investita nella partecipazione alle regole che disciplinano l'amministrazione e la formazione del bilancio delle società di capitali), l'altra (l'enunciazione della partecipazione nella nota integrativa del bilancio) posta a tutela dei creditori sociali, affinché gli stessi siano consapevoli, e possano monitorarle, delle effettive condizioni di rischio e di affidabilità dell'impresa, inevitabilmente influenzate dalle condizioni della società (di persone) partecipata.



Al riguardo si sono profilati opposti orientamenti; alla tesi di chi sostiene la nullità-inefficacia, anche nei confronti dei terzi, dell'assunzione della partecipazione non autorizzata dall'assemblea, si contrappone la tesi di chi limita ai rapporti interni, ai fini del riconoscimento della responsabilità degli amministratori, le conseguenze del mancato rispetto delle condizioni previste dalla norma in esame.

Il Collegio ritiene di aderire a questo secondo orientamento, fondato, principalmente, sul disposto del novellato art. 2384 c.c. che qualifica come "generale" il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori ed esclude l'opponibilità ai terzi delle limitazioni, ai poteri degli amministratori, derivanti dallo statuto o da una decisione degli organi competenti, ancorché pubblicate.

Invero, se l'esigenza di tutelare i terzi (alla quale si ispira il novellato art. 2384 c.c. cui si correla l'abrogazione dell'art. 2384 bis c.c.) deve prevalere rispetto a quella di tutelare i soci anche con riferimento ad atti di gestione che eccedono l'oggetto sociale o che non sono contenuti entro i limiti imposti dallo statuto o da una delibera, ancorché risultanti dai pubblici registri, non si vede sotto quale profilo l'irrelevanza nei confronti dei terzi del mancato rispetto delle precondizioni dell'agire degli amministratori possa invece essere esclusa con riferimento all'assunzione di partecipazione ad una società di persone che configura un tipico atto di gestione esterna.

UUP

Nessun pregio riveste, ad avviso del Collegio, l'obiezione sollevata dai sostenitori della tesi contraria secondo cui l'opponibilità ai terzi del difetto della delibera prevista dall'art. 2361 c.c. si fonderebbe sulla diversa natura, legale e non volontaria, della limitazione ai poteri degli amministratori .

In altri termini, secondo la tesi delle società resistenti, dall'art. 2384 2° comma c.c., che prevede la inopponibilità delle limitazioni volontarie (risultanti dallo statuto o da decisioni degli organi competenti ), dovrebbe desumersi, a contrario, l'opponibilità delle limitazioni derivanti dalla legge, tra cui, appunto, la prescrizione dell'art.2361 c.c. che condiziona alla preventiva delibera assembleare la assunzione della partecipazione comportante illimitata responsabilità.

Tale assunto, ad avviso del Collegio, non è condivisibile in primo luogo perché la formulazione dell'art. 2384 2° comma c.c. non autorizza a ritenere estranea alla previsione della norma il caso in cui la "decisione degli organi competenti" sia richiesta, invece che dallo statuto, dalla legge stessa; in ogni caso la pretesa diversità del limite al potere degli amministratori nelle due ipotesi è solo apparente, in quanto anche nella fattispecie di cui all'art. 2361 c.c. la legge rimette al volere dell'assemblea la decisione del compimento di un atto e quindi sottopone ad una limitazione convenzionale il potere degli amministratori di compiere quell'atto.

Pertanto, l'ipotesi in cui sia mancata la delibera di autorizzazione all'assunzione di partecipazione in società di persone non è ipotesi

ontologicamente e sostanzialmente diversa da quella in cui sia stata adottata una delibera che abbia imposto limiti ai poteri gestori degli amministratori e sia stata da questi disattesa.

Ne consegue una identità di ratio fra le due ipotesi che consente di estendere al difetto di preventiva autorizzazione assembleare richiesta dalla legge (che già non si ritenga ricompreso nella previsione dell'art. 2384 c.c.) lo stesso regime di inopponibilità ai terzi cui soggiace il difetto di delibera assembleare richiesta dallo statuto (e non dalla legge).

Peraltro, anche l'oggetto sociale costituisce un limite legale al potere di gestione degli amministratori, come si evince dal 1° comma dell'art. 2380 bis c.c., eppure il suo superamento espone gli amministratori all'azione di responsabilità ma non è opponibile ai terzi. Ed è proprio per l'esigenza di tutela dei terzi, come esplicitato nella relazione alla legge di riforma del 2003, che nei rapporti esterni gli atti estranei all'oggetto sociale, compiuti dagli amministratori investiti del potere di rappresentanza (che è generale), ma privi dei poteri di gestione, sono comunque impegnativi e vincolanti per la società.

La tesi delle società resistenti è ulteriormente smentita dall'esistenza di altre norme in base alle quali gli atti compiuti dagli amministratori eccedendo i limiti legali ai loro poteri sono comunque efficaci nei rapporti esterni e quindi vincolanti per la società; così, per esempio, l'art. 2486 2° comma c.c., nel prevedere la responsabilità degli amministratori per i danni causati alla socie-

tà dai negozi posti in essere dopo il verificarsi di una causa di scioglimento ( da cui l'art. 2486 1° comma c.c. fa discendere il limite al potere degli amministratori legittimati solo alla gestione conservativa) postula necessariamente l'imputabilità di quei negozi alla società che ne deve rispondere nei confronti dei terzi.

Ancora, gli art.li 2357 c.c. e 2343 c.c., che sottopongono alla condizione della preventiva delibera assembleare,rispettivamente, l'acquisto di azioni proprie o di società controllate e l'acquisto di beni dei fondatori e promotori, ricollegano al difetto della preventiva delibera assembleare conseguenze di tipo diverso dall'invalidità e inefficacia dell'atto.

Nei casi menzionati l'atto, benché compiuto dagli amministratori in violazione di un limite legale, in quanto posto in essere senza la preventiva delibera assembleare richiesta dalla legge, è comunque pienamente valido ed efficace,

L'obiezione secondo cui le suindicate norme avrebbero carattere eccezionale in quanto derogatorie rispetto al principio generale desumibile dall'art. 2384 c.c., presuppone come dato scontato proprio ciò che invece non è affatto scontato , e cioè che dall'art. 2384 c.c. si desuma il principio generale della opponibilità ai terzi delle limitazioni legali ai poteri degli amministratori.

In verità un simile principio non è stato formulato dal legislatore, né può ricavarsi a contrariis dalla formulazione letterale dell'art. 2384 c.c.

*WV*

Mettendo a confronto il vecchio e il nuovo testo dell'art. 2384 c.c. e leggendo tale norma in correlazione con l'intervenuta abrogazione dell'art. 2384 bis c.c., si può arrivare a conclusioni opposte: la eliminazione nel nuovo testo dell'art. 2384 c.c. di ogni riferimento alle limitazioni legali dei poteri degli amministratori (fatte salve dal previgente art. 2384 c.c.) rafforza il principio generale posto dal 1° comma dell'art. 2384 c.c. che enuncia il carattere generale del potere di rappresentanza degli amministratori.

Quindi le disposizioni di cui agli art.li 2357 c.c. e 2343 c.c., anziché essere lette come eccezioni ad un principio, vanno intese come espressioni del principio opposto e si inseriscono coerentemente nel sistema derivante dalla riforma societaria.

Quanto alla dedotta necessità di tutelare l'aspettativa dei creditori della società di capitali partecipante, non può farsi a meno di rilevare che l'opzione effettuata dal legislatore della riforma è stata nel senso di fare prevalere la tutela dei terzi (nei cui confronti la società non può sottrarsi agli effetti degli atti compiuti dagli amministratori eccedendo i limiti imposti dallo statuto o da una delibera assembleare pubblicata), sull'esigenza di tutelare l'aspettativa dei creditori sociali e l'affidamento dagli stessi riposto sul rispetto di quei limiti da parte degli amministratori.

Poiché l'atto compiuto dagli amministratori senza il rispetto dei limiti imposti dallo statuto o dall'assemblea pregiudica gli interessi dei creditori della società non diversamente dall'assunzione, non preventivamente autorizzata, di una partecipazione in società

*luor*

di persone, non si vede per quale motivo solo in quest'ultima ipotesi debbano prevalere le aspettative dei creditori sociali.

Giova inoltre osservare che l'adempimento specificatamente previsto a tutela dei creditori della società dall'art. 2361 2° comma c.c., ossia l'enunciazione della partecipazione nella nota integrativa del bilancio, è necessariamente successivo all'assunzione della partecipazione societaria, talchè non potrebbero in ogni caso essere rimossi gli effetti prodotti da una effettiva partecipazione debitamente autorizzata ma non indicata in bilancio.

E' significativo, da questo punto di vista, che proprio nell'ambito della stessa tesi dottrina che ritiene l'opponibilità ai terzi (in quanto limitazione legale al potere degli amministratori) del difetto di delibera assembleare autorizzativa della partecipazione, si è affermato un orientamento secondo cui il difetto di indicazione della partecipazione nella nota integrativa al bilancio non sarebbe motivo di invalidità e inefficacia della partecipazione ma solo di responsabilità degli amministratori.

L'infondatezza dell'eccezione relativa alla necessità di tutelare i creditori della società di capitali emerge anche dalla considerazione che a norma dell'art. 147 L.F. il socio occulto di società palese o addirittura di società occulta fallisce anche se i suoi creditori personali ne vengono pregiudicati e anche se gli stessi creditori sociali non avevano riposto alcun affidamento su di lui.

Dalle considerazioni che precedono discende, ad avviso di questo Tribunale, la possibilità di configurare una società di fatto tra so-

*me/*

cietà di capitali e società di persone che prescinde sia dalla formalizzazione, attraverso un atto scritto, dell'assunzione della partecipazione societaria (desumibile da un comportamento concludente), sia dalla preventiva delibera assembleare.

D'altra parte, avendo il legislatore ammesso la partecipazione di una società di capitali ad una società di persone, è venuto meno l'argomento, fondato sulla asserita incompatibilità ontologica dei due organismi, che in passato era stato adottato dalla giurisprudenza per negare in radice l'ammissibilità di una società di fatto tra società di capitali; peraltro, richiedere l'osservanza degli adempimenti di cui all'art. 2361 2° comma c.c. anche per la partecipazione ad una società di persone costituita per facta concludentia, significa sostanzialmente relegare la fattispecie della società di fatto all'ipotesi in cui, pur non essendo stato formalmente concluso un contratto, sono stati posti in essere gli atti formali propedeutici.

Ipotesi, questa, di difficile realizzabilità pratica e contraddittoria, in quanto è il fenomeno stesso della società di fatto che per sua natura prescinde da qualsiasi atto sacrale.

Ammettere la società di fatto solo nella predetta ipotesi vuol dire tornare a negare l'ammissibilità della stessa società di fatto.

Alle stesse conclusioni si può peraltro pervenire (eventualmente anche ipotizzando che l'assunzione della partecipazione comportante responsabilità illimitata risulti da un atto formale non preceduto dall'autorizzazione dell'assemblea), in base agli argomenti addotti, prima della riforma societaria, dalla dottrina e da una par-

te della giurisprudenza di merito e di legittimità (Cass. n. 565/1995) in ordine all'estensione temporale degli effetti della nullità conseguente alla inammissibilità della partecipazione di una società di capitali ad una società di persone.

La conservazione degli effetti comunque prodotti da un contratto di società nullo e quindi dell'assetto empiricamente posto in essere con riflessi nella sfera dei terzi è stata ritenuta, sia in base all'estensione analogica (alle società di persone) dell'art. 2332 c.c., che equipara la nullità della società ad una causa di scioglimento, determinando così il mantenimento degli atti di gestione fino a quel momento compiuti, sia attraverso la equiparazione tra società invalida (che ha concretamente operato) e società di fatto, sia infine in base alla considerazione della rilevanza, nell'ambito fallimentare, del dato empirico e del principio di effettività, per cui anche una gestione societaria solo apparente (e quindi non sostenuta da un substrato negoziale sebbene invalido) produce gli effetti tipici della fattispecie corrispondente.

Tutte le considerazioni che precedono debbono a maggior ragione valere nella fattispecie qui in esame, concernente un conglomerato di società appartenente ad un numero assai limitato di persone che sono soci e al contempo amministratori, i quali, aderendo alla tesi contraria, potrebbero, omettendo di adottare la formale delibera dell'art. 2361 2° comma c.c., sottrarre la società che acquista la partecipazione alla responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata e alla soggezione al fallimento di questa.

Premesso quanto sopra, osserva il Collegio che nelle circostanze rappresentate dal curatore, che le parti resistenti non hanno contestato nella loro materialità, sono configurabili gli elementi costitutivi della società di fatto, quali: il fondo comune, la partecipazione dei soci all'alea dei guadagni e delle perdite e l'affectio societatis. Il Curatore ha infatti accertato che tra le società DEMM s.r.l. (di cui M██████ G██████, socio al 50% unitamente al fratello M██████ M██████, è amministratore unico) SCAUT s.r.l. (il cui consiglio di amministrazione è composto dai due soci M██████ A██████ e M██████ M██████, rispettivamente moglie e figlio di M██████ G██████ e M██████ M██████), UNICAR s.r.l. (i cui soci sono SCAUT al 90% e tale G██████ I██████ al 10% e di cui M██████ M██████ è amministratore unico) e M██████ G██████ sono intercorsi molteplici rapporti di reciproco finanziamento e di garanzia, travasi di danaro e trasferimenti immobiliari che hanno determinato una vera e propria confusione di patrimoni strumentale al conseguimento di un comune interesse.

Le predette società (di cui DEMM e SCAUT aventi la stessa sede) operanti tutte nel settore dell'autotrasporto e M██████ G██████ hanno operato in stretto collegamento tra loro dando vita ad una gestione di impresa unitaria ove sono confluite le risorse ora dell'una ora dell'altra parte a seconda delle rispettive esigenze.

Una particolare forma di reciproco sostegno e di finanziamento indiretto può ravvisarsi nella gestione da parte delle società DEMM

e SCAUT dei contratti di leasing dei trattori e dei semirimorchi: DEMM (azienda di trasporto) concludeva con diverse società finanziarie contratti di leasing aventi ad oggetto i trattori e i semirimorchi e, sistematicamente, con abbondante anticipo rispetto alla scadenza del contratto, ogni anno cedeva a SCAUT il diritto di riscatto dei mezzi e successivamente concludeva, relativamente agli stessi mezzi che riacquistava da SCAUT, talvolta ad un prezzo addirittura superiore rispetto a quello percepito per la cessione del diritto di riscatto, un altro contratto di leasing con altra società finanziaria per poi cedere nuovamente a SCAUT il diritto di riscatto del contratto.

Queste anomale operazioni, censurate dal collegio sindacale, creavano vantaggi di volta in volta per l'una o per l'altra società; infatti, in base alla ricostruzione operata dal curatore e supportata dalle ammissioni rese al medesimo da M. [REDACTED] G. [REDACTED] (il quale decideva il compimento delle operazioni stesse) e da M. [REDACTED] M. [REDACTED], la cessione del diritto di riscatto da DEMM a SCAUT da un lato consentiva alla prima di realizzare liquidità percependo un'utilità (corrispondente al prezzo del bene che DEMM non era in grado di riscattare anticipatamente) e di esporre in bilancio i ricavi delle fatture emesse a carico di SCAUT, d'altro lato generava a favore di SCAUT un credito IVA di importo considerevole e al contempo consentiva a quest'ultima, qualora avesse trovato il cliente disposto all'acquisto, di commercializzare

*luov*

l'usato prima della scadenza del contratto riscattando il bene in anticipo e lucrando sulla vendita.

Qualora il cliente non fosse stato reperito in anticipo rispetto alla scadenza del contratto, le parti erano d'accordo nel senso che DEMM avrebbe pagato le rate residue e solo alla scadenza SCAUT avrebbe riscattato il bene per poi rivenderlo successivamente; al termine del leasing il bene, se non poteva essere vantaggiosamente ricollocato sul mercato, veniva riacquistato da DEMM mediante sottoscrizione di un nuovo contratto di leasing.

Quelle sopra rappresentate sono le modalità dell'operazione sistematicamente adottate dall'anno 2002 in virtù delle quali, grazie all'intervento di SCAUT che acquistava il diritto di riscatto, DEMM riusciva a realizzare il valore del bene prima della scadenza del contratto di leasing; nell'anno 2005 peraltro si assiste ad una inversione di tendenza e l'operazione appare finalizzata a favorire indirettamente SCAUT, la quale, con atto di cessione del 22.12.2005 (doc.7), acquista il diritto di riscatto di decine di automezzi oggetto di contratti scadenti nel corso del 2007 per la cifra complessivamente concordata di euro 1.355.000,00 da corrispondersi secondo gli accordi solo il 31.1.2008.

Significativa inoltre dell'intenzione di convogliare verso SCAUT le risorse di DEMM è la cessione alla prima, nell'ottobre del 2005, di 22 contratti di locazione finanziaria per un totale di euro 984.000,00 (doc.da 22 a 43) in coincidenza con la notifica a

DEMM di cartelle esattoriali per un importo complessivo di euro 869.292,01.

Particolare valenza sintomatica assume la sottoscrizione di nuovi contratti di leasing da parte di DEMM nel primo semestre del 2006 quando, nonostante le difficoltà finanziarie, anche sottolineate dal collegio sindacale, e il grave indebitamento di DEMM (che oltretutto non aveva ricevuto da SCAUT i corrispettivi delle precedenti cessioni del 2005) la stessa contrae altri leasing relativi agli stessi mezzi (che in buona parte coincidono con quelli riscattati da SCAUT a seguito della cessione del relativo diritto da parte di DEMM) consentendo così a SCAUT e a UNICAR, fornitori dei mezzi, di ricevere il pagamento dalle società di leasing.

Si tratta di una evidente forma di finanziamento indiretto concertata dalle società.

Contemporaneamente, a dimostrazione della strategia unitaria che guidava le scelte delle società del gruppo, SCAUT all'attività commerciale aggiunge l'attività di trasporto (doc.2), assume i dipendenti in mobilità della DEMM (come dichiarato da M██████████ M██████████), esegue i trasporti commissionati a DEMM e viene da questa indicata come la beneficiaria dei pagamenti dei compensi fatturati da DEMM (doc.72).

Significativa manifestazione di confusione di patrimoni è data altresì dai trasferimenti immobiliari in favore di SCAUT da parte di DEMM e di UNICAR senza che alla cessione corrisponda per le società cedenti il conseguimento di un'utilità equivalente.

Risulta invero la cessione a SCAUT, in data 30.12.2005, del complesso immobiliare di proprietà di DEMM, costituito da un fabbricato uso civile abitazione, un fabbricato uso uffici e deposito nonché terreni circostanti, per il complessivo importo di euro 2.000.000,00 oltre IVA, da pagarsi, quanto ad euro 548.679,29 mediante accollo di SCAUT dei tre mutui ipotecari, quanto ad euro 551.320,71 oltre IVA mediante versamento della relativa somma entro il 15.3.2006 e, quanto ad euro 900.000,00, mediante versamento di sei rate scadenti il 30.12 di ogni anno dell'importo, ciascuna, di euro 150.000,00.

Contestualmente alla compravendita SCAUT concede in locazione lo stesso immobile a DEMM al canone annuo di euro 150.000,00 corrispondente, per importo e scadenza, alle rate del prezzo.

L'operazione è congegnata in guisa che, mentre SCAUT consegue la proprietà di un immobile ad un prezzo che, peraltro, ha il diritto di compensare quasi per la metà (euro 900.000,00) con i canoni di locazione (il cui importo pare oltretutto eccessivo rispetto al valore del bene), per converso DEMM si spoglia di un immobile e si impegna al pagamento di un canone di locazione (proprio nel momento in cui, accentuandosi la crisi, appariva improbabile che la stessa potesse proseguire l'attività) e garantisce il mutuo contratto da SCAUT con la costituzione presso la Banca delle Marche, mutuataria, del pegno di titoli e obbligazioni acquistati con l'importo ricevuto da SCAUT quale prezzo

dell'immobile, secondo quanto ammesso da M██████ G██████

██████

Analogo trasferimento immobiliare risulta attuato da UNICAR sempre in favore di SCAUT; questa, dopo avere acquistato da DEMM le azioni di UNICAR, acquista l'immobile da UNICAR contraendo un mutuo con la Cassa di Risparmio di Cesena e contestualmente lo concede in locazione per diciotto anni alla stessa venditrice al canone annuo di Lire 600.000.000, ricevendo, alla sottoscrizione del contratto (in data 1.8.2001), la complessiva somma di Lire 3.600.000.000 che viene imputata, quanto a Lire 600.000.000, al canone del primo anno di locazione (dall'1.8.2001 al 31.7.2002) e, quanto a Lire 3.000.000.000, ai canoni degli ultimi cinque anni di locazione, dall'1.8.2014 al 31.7.2019.

Ad ulteriore conferma dell'affectio stabilitasi tra le varie società e tra queste e il M██████ G██████ che secondo le sue stesse ammissioni ha gestito il gruppo delle imprese di famiglia come unica impresa, devono valere le ripetute sistematiche fideiussioni prestate dal M██████ in favore dell'una o dell'altra società e da queste stesse reciprocamente l'una in favore dell'altra; la sistematicità delle fideiussioni dimostra anche l'esteriorizzazione dello stretto legame fra le società tra loro e tra queste e il M██████ G██████, in quanto per concedere credito all'una le Banche pretendevano l'intervento in garanzia delle altre e del M██████

La confusione di patrimoni tra le varie società del gruppo e il M██████ G██████ trova ulteriore conferma nell'utilizzo da parte

uov

di una società di personale alle dipendenze dell'altra, nonché nelle ripetute cessioni di credito e nei travasi di somme dall'uno all'altro; significativi al riguardo sono le disposizioni impartite da M██████ G██████ alla Banca in ordine alla destinazione delle somme derivanti dal disinvestimento di titoli cointestati con il fratello, da accreditare in parte sul conto di SCAUT (per euro 200.000,00) e in parte sul conto di DEMM (per euro 357.230,00), nonché la emissione da parte di DEMM di fattura a carico di SCAUT per l'importo di euro 409.200,00 oltre IVA riferito genericamente a pretesi costi sostenuti da DEMM nell'interesse di SCAUT per carburante e pedaggi autostradali.

L'interpretazione dei rapporti intrattenuti dalle società del gruppo e da M██████ G██████ quali indici rivelatori di una vera e propria società di fatto (e non della mera appartenenza ad un gruppo secondo la disciplina dettata dagli art. 2497 c.c. che delinea un fenomeno che non esclude la contemporanea ricorrenza di una società) è avvalorata dalle dichiarazioni rese al curatore dagli stessi fratelli M██████ i quali hanno ammesso che la gestione delle attività facenti capo alle società è stata curata dal M██████ G██████ alla stregua di una unica azienda volta al conseguimento di un vantaggio comune.

La strategia unitaria alla quale obbedivano le scelte di gestione di ogni società del gruppo, rivelatasi anche attraverso la progressiva trasformazione di SCAUT - che, secondo quanto dichiarato dallo stesso M██████ G██████ al curatore, nata come "commercia-

le" di semirimorchi, si trasforma in società immobiliare acquisendo il compendio immobiliare di DEMM e UNICAR, mentre quest'ultima diventa la società commerciale del gruppo - ha ispirato anche la proposta formulata da M. GA. all'assemblea del 16 novembre 2006 di mettere a disposizione l'intero patrimonio delle tre società e i beni personali per risolvere la crisi.

Poiché l'attività di impresa svolta dalla DEMM s.r.l è riferibile alla società di fatto esistente tra DEMM, SCAUT, UNICAR e M. GA. va dichiarato il fallimento di tale società di fatto, con conseguente fallimento delle due società SCAUT e UNICAR, nonché di M. GA.

**P.Q.M.**

visto l'art. 147 L.F.;

**DICHIARA**

il fallimento della società di fatto tra DEMM S.R.L., SCAUT S.R.L., UNICAR FURGONATURE S.P.A. e M. GA. nonché il fallimento di SCAUT S.R.L. con sede in Cesena, frazione Pioppa, Via Melona n.5432 C.F. 02617360405, di UNICAR FURGONATURE S.P.A. con sede in Bertinoro, Via Caduti di Via Fani n.590 C.F. e P.IVA 003543000402 e di M. GA. nato a B. il e residente a C. Via S. n. C.F. quali soci illimitatamente responsabili della società di fatto;

Nomina Giudice Delegato la dott.ssa Maria Cristina Salvadori e

curatore il rag. **Claudio Casellato** con studio in Cesenatico, Via G. Bruno n.16, iscritto all'albo dell'Ordine dei Ragionieri Commercialisti di Forlì-Cesena;

#### **ORDINA**

al legale rappresentante di Scaut S.r.l. e di Unicar Furgonature S.p.a. e a G. M. di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.

#### **FISSA**

il giorno **23 maggio 2008** ad ore **9,30** per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al predetto Giudice Delegato.

#### **ASSEGNA**

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del fallito, termine perentorio fino a trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui sopra per la presentazione nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendica di beni mobili o immobili.

#### **DISPONE**

che la presente sentenza sia notificata, comunicata, pubblicata e trasmessa secondo quanto previsto dall'art. 17 L.F. a cura della cancelleria entro il giorno successivo al deposito.


La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Forlì, il 7/02/2008

~~IL CANCELLIERE~~

Il Presidente Est.

Dott.ssa Maria Cristina Salvadori



TRIBUNALE DI FORLÌ  
DEPOSITO IN CANCELLERIA

ADDY - 9 FEB 2008

DA .....  
IL CANCELLIERE

